

P7\_TA(2012)0422

## Modifica dell'articolo 70 del regolamento del Parlamento sui negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative

Decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla modifica dell'articolo 70 del regolamento del Parlamento concernente i negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative (2011/2298(REG))

*Il Parlamento europeo,*

- vista la lettera del suo Presidente del 18 aprile 2011,
  - visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0281/2012),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
  2. ricorda che tale modifica entrerà in vigore il primo giorno della prossima tornata;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

### Emendamento 1

#### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 70 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta *per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria*.

*Emendamento*

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta *stabilito dalla Conferenza dei presidenti*.

### Emendamento 13

#### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 70 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

2. *Prima dell'avvio di* detti negoziati la commissione competente *dovrebbe, in linea di principio, prendere una decisione* a maggioranza dei suoi membri e *adottare*

*Emendamento*

2. Detti negoziati *non sono avviati prima che* la commissione competente *abbia adottato, caso per caso per ciascuna procedura legislativa interessata e a*

*un mandato, orientamenti o priorità.*

*maggioranza dei suoi membri, una decisione sull'avvio dei negoziati. Tale decisione stabilisce il mandato e la composizione della squadra negoziale. Dette decisioni sono notificate al Presidente, che tiene regolarmente informata la Conferenza dei presidenti.*

### **Emendamento 3**

**Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 70 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*Il mandato è costituito da una relazione approvata in commissione e quindi sottoposta all'esame in Aula. In via eccezionale, qualora la commissione competente ritenga debitamente giustificato avviare negoziati anteriormente all'approvazione di una relazione in commissione, il mandato può essere costituito da una serie di emendamenti o da un insieme di obiettivi, priorità o orientamenti chiaramente definiti.*

### **Emendamento 4**

**Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*2 bis. La squadra negoziale è guidata dal relatore e presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente. Essa comprende almeno i relatori ombra di ogni gruppo politico.*

### **Emendamenti 5 e 18**

**Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 70 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*2 ter. Tutti i documenti che si prevede di discutere in una riunione con il Consiglio e con la Commissione ("trilogo") assumono la forma di documenti che indicano le rispettive posizioni delle istituzioni interessate come pure le soluzioni di compromesso possibili e sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza almeno 24 ore, prima del trilogo in questione.*

*Dopo ogni trilogo, la squadra negoziale riferisce alla commissione competente in occasione della riunione successiva di quest'ultima. I documenti che riflettono l'esito del trilogo più recente sono messi a disposizione della commissione.*

*Qualora non risulti possibile convocare in tempo utile una riunione della commissione, la squadra negoziale riferisce al presidente, ai relatori ombra e ai coordinatori della commissione, a seconda del caso.*

*La commissione competente può aggiornare il mandato alla luce dell'andamento dei negoziati.*

## **Emendamento 6**

### **Regolamento del Parlamento europeo Articolo 70 – paragrafo 3**

#### *Testo in vigore*

3. Se i negoziati sfociano in un compromesso *con il Consiglio dopo l'approvazione della relazione da parte della* commissione, *quest'ultima è in ogni caso nuovamente consultata prima della votazione in Aula.*

#### *Emendamento*

3. Se i negoziati sfociano in un compromesso, *la* commissione *competente è informata senza indugio. Il testo concordato è sottoposto all'esame della commissione competente. Se approvato mediante votazione in commissione, il testo concordato è sottoposto all'esame in Aula nella forma appropriata, inclusi gli emendamenti di compromesso. Il testo concordato può essere presentato sotto forma di testo consolidato purché metta chiaramente in evidenza le modifiche alla proposta di atto legislativo in esame.*

## **Emendamento 7**

**Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*3 bis. Se la procedura prevede commissioni associate o riunioni congiunte delle commissioni, alla decisione sull'avvio di negoziati e allo svolgimento dei negoziati si applicano gli articoli 50 e 51.*

*In caso di disaccordo tra le commissioni interessate, le modalità per l'avvio dei negoziati e lo svolgimento di tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati nei suddetti articoli.*

**Emendamento 8**

**Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 70 bis (nuovo) – titolo**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*Articolo 70 bis*

*Approvazione di una decisione in merito all'avvio di negoziati interistituzionali prima dell'approvazione di una relazione in commissione*

**Emendamento 9**

**Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 70 bis (nuovo) – paragrafo 1**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*1. Ogni decisione di una commissione relativa all'avvio di negoziati prima dell'approvazione di una relazione in commissione è tradotta in tutte le lingue ufficiali, trasmessa a tutti i deputati al Parlamento e sottoposta alla Conferenza dei presidenti.*

*Su richiesta di un gruppo politico, la Conferenza dei presidenti può decidere di iscrivere il punto per esame, con*

*discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla trasmissione, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.*

*In mancanza di una decisione della Conferenza dei presidenti di iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno della tornata in questione, la decisione in merito all'avvio dei negoziati è annunciata dal Presidente all'apertura di tale tornata.*

## **Emendamento 16**

### **Regolamento del Parlamento europeo Articolo 70 bis (nuovo) – paragrafo 2**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*2. Il punto è iscritto per esame, con discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva all'annuncio e il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti se un gruppo politico o almeno 40 deputati lo richiedano nelle 48 ore successive all'annuncio.*

*In caso contrario, la decisione sull'avvio dei negoziati si considera approvata.*